

REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD

Via Marconi n. 66 80059 - Torre del Greco (Na) C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DELIBERAZIONE N. 712 DEL 21/06/2023

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE N. 73 DEL 05.03.2015. ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO, LA CONFERMA E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AREA SANITA'.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Immediatamente Esecutivo

PROVVEDIMENTO:

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:



Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud Sede Legale Via Marconi n. 66 – 80059 Torre del Greco U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE N. 73 DEL 05.03.2015. ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO, LA CONFERMA E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIA-LI AREA SANITA'.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai princìpi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

PREMESSO CHE:

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 05.03.2015 l'ASL Napoli 3 Sud adottava il Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali al personale dell'area della dirigenza medico veterinaria e dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

CONSIDERATO CHE:

con l'entrata in vigore del nuovo CCNL della Dirigenza Sanitaria 2016/2018 occorre procedere all'adozione di nuovo Regolamento per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali Area Sanità nel rispetto delle risorse economiche disponibili nei competenti fondi aziendali e delle norme contrattuali vigenti.

VISTO CHE:

l'art. 5, comma 3, lett. e) del predetto CCNL prevede tra le materie oggetto di confronto con i soggetti sindacali i criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali.

PRECISATO CHE:

- per quanto sopra, è stata elaborata una Bozza di Regolamento per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali Area Sanità;
- tale bozza, ai sensi dell'art. 5 (confronto), comma 3, lettera e) CCNL 2016/2018, è stata inviata alle Organizzazioni Sindacali di categoria, le quali sono state convocate per avviare il previsto confronto in materia con le note protocollo n. 44813 del 03.03.2023 e 52301 del 13.03.2023 e n. 57941 del 20.03 2023 (agli atti della UOC GRU), a firma congiunta del Direttore Generale Dott. Giuseppe Russo e del Direttore UOC GRU Dott. Giuseppe Esposito.

PRESO ATTO:

dell'approvazione della parte pubblica e della parte sindacale della bozza di regolamento in sede di Delegazione Trattante Area Dirigenza del 10.03.2023, 16.03.2023 e del 23.03.2023 , giusti verbali di tali sedute agli atti della UOC GRU.

PRECISATO infine che con l'adozione del Regolamento, si intendono perseguire finalità di valorizzazione del merito e della prestazione professionale, di promozione del corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e di promozione dello sviluppo professionale mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascun dirigente.

RITENUTO, pertanto, di recepire quale allegato il Regolamento per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali Area Sanità nella stesura successiva agli incontri con le Organizzazioni Sindaca-li.

Per tutti i motivi sopra esposti

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di

- revocare la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 05.03.2015 ad oggetto "Revoca Deliberazione 285/2010. Adozione del Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali al personale dell'Area della dirigenza medico veterinaria e dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa".
- approvare il Regolamento per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali della Dirigenza Area Sanità, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale:
- trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a tutte le articolazioni aziendali interessate e alle OO.SS;
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Funzionario Amministrativo Dott.ssa Assunta Spezzaferri

Il Direttore U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Dott. Giuseppe Esposito

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate – Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Amministrativo aziendale dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate – Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA di

- revocare la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 05.03.2015 ad oggetto "Revoca Deliberazione 285/2010. Adozione del Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali al personale dell'Area della dirigenza medico veterinaria e dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa".
- approvare il Regolamento per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali della Dirigenza Area Sanità, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a tutte le articolazioni aziendali interessate e alle OO.SS:
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate. – Sostituisce la firma autografa)



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO, LA CONFERMA E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Area Sanità

Anno 2023

Sommario

PREMESSA	6.
ART. 1	7.
Oggetto del Regolamento	7.
ART. 2	7.
Tipologie di incarico	7.
ART. 3	8.
Mappatura degli Incarichi	8.
Art. 4	8.
Criteri e principi generali che informano il sistema degli incarichi dirigenziali	8.
Art. 5	9.
Principi generali per il conferimento degli incarichi	9.
Art. 6	10.
Modalità di conferimento e durata degli Incarichi Dirigenziali	10.
Art. 7	13.
Procedure per il Conferimento degli Incarichi Dirigenziali	13.
Art. 8	13.
Criteri per il Conferimento degli Incarichi Dirigenziali	13.
Art. 9	14.
Contratto individuale di Incarico	14.
Art.10	15.
Trattamento economico dell'incarico conferito	15.
Art. 11	15.
Integrazione del Contratto Individuale di Incarico per i Neo Assunti	15.
Art.12	16.
Affidamento di diverso incarico	16.
a seguito di ristrutturazione aziendale	16.
Art. 13	16.
Modalità di Affidamento di Incarico ai Perdenti Incarico	16.
Art. 14	16.
Revoca anticipata dell'incarico	16.
Art.15	17.
Incarico di Sostituzione	17.
Art.16	19.
Responsabilità della Dirigenza	19.
Art. 17	19.
Norme Finali	19.
Allegato A	20.
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIA DAMENTO DELLE SOSTITUZIONI EX ART. 22 CCNL 19/12/2019	
Titoli di carriera: massimo 35 punti	20.
Attività formative e professionali: massimo 15 punti	21.

PREMESSA

Il presente regolamento definisce i criteri generali e le procedure per l'affidamento, la conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali.

La normativa di riferimento è rappresentata da:

- ✓ D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii;
- ✓ DD.PP.RR. 483/97 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale", e 484/97 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale";
- ✓ D. Lgs n. 165/2001, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture stabiliti dal Piano di Organizzazione Aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis del D.Lgs. 229/99;
- ✓ Art. 9 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010;
- ✓ Art. 4 del D.L. 13.09.2012 n. 158 convertito in Legge 8.11.2012 n. 189;
- ✓ Degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, compresi quelli ex art. 15 septies D. Lgs 502/92, nel rispetto del decreto dirigenziale 18 del 18/02/2013 pubblicato sul B.U.R.C. n. 12 del 25/02/13
- ✓ Art. 19, comma 3 CCNL 2016/2018 Area Sanità;
- ✓ Linee Generali di Indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale contenute nell'accordo tra Regione Campania e OO.SS. della Dirigenza Area Sanità.

Area Sanità

ART. 1 Oggetto del Regolamento

In attuazione della normativa vigente, del C.C.N.L. dell'Area Sanità, Triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19/12/2019 e della Delibera Aziendale n. 468 del 2021 di recepimento della Delibera Regionale n. 114/2021, il presente Regolamento contiene disposizioni concernenti i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali attribuibili ai Dirigenti Medici, Veterinari, Sanitari e delle Professioni Sanitarie dell'ASL NAPOLI 3 SUD.

ART. 2
Tipologie di incarico

- 1 Gli incarichi conferibili ai Dirigenti di cui al comma 1, sono prevalentemente Gestionali o prevalentemente Professionali (art. 17 comma 2 CCNL 2016/2018) e sono riconducibili alle seguenti tipologie individuate dall'art. 18, comma 1, del C.C.N.L. dell'Area Sanità, Triennio 2016-2018, del 19/12/2019:
 - I Incarichi Gestionali (sulla base di quanto previsto dall'Atto Aziendale)
 - a Incarico di direzione di Dipartimento di cui al D. Lgs 502/1992 e s.m.i.;
 - b Incarico di direzione di Struttura Complessa (art. 18, comma 1, par. I, lett. a).
 - c Incarico di direzione di Struttura Semplice a valenza dipartimentale o distrettuale, quale articolazione interna del Dipartimento o del Distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. La stessa può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie (art. 18, comma 1, par. I, lett. b);
 - d Incarico di direzione di Struttura Semplice quale articolazione interna di Struttura Complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali (art. 18, comma 1, par. I, lett. c);

II Incarichi Professionali

- a Incarico professionale di altissima professionalità (art. 18, comma 1, par. II, lett. a): è un'articolazione funzionale che assicura prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. Tali incarichi di distinguono in:
 - a1) Incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale: si tratta di incarico che, pur collocato funzionalmente all'interno di una Struttura Complessa, rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per l'intero Dipartimento, all'interno di ambiti specialistici;
 - a2) Incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di Struttura Complessa: si tratta di incarico collocato all'interno di una Struttura Complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per le attività svolte nella suddetta Struttura o di Strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari;
- b Incarico professionale di alta specializzazione (art. 18, comma 1, par. II, lett. b): è un'articolazione funzionale che, nell'ambito di una Struttura Complessa o Semplice, assicura prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la
 - collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici;
- c Incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (art. 18, comma 1, par. II, lett. c): tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnico-specialistiche;
- d Incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova: tali incarichi hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressiva-

mente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i., come disciplinati, altresì, dagli articoli 58, comma 4, e 59, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 19/12/2019.

ART. 3 Mappatura degli Incarichi

- 1 Gli incarichi conferibili ai Dirigenti dell'Area Sanitaria di cui all'art. 18 comma 1 par. I CCNL 2016/2018 sono indicati nella Mappatura degli incarichi predisposta dalla Direzione Generale, sulla base delle competenze gestionali, definite con l'Atto Aziendale.
- 2 L'identificazione degli incarichi di cui all'art. 18 par. II lettera a) spetta nel numero stabilito dall'art. 18 comma 3 bis. Tale numero è riferibile a quello dei Dirigenti con anzianità di superiore ai 5 anni, ad esclusione dei Dirigenti titolari di UOC, UOS, UOSD. L'identificazione deve tener conto delle proporzioni numeriche esistenti tra i vari profili professionali che compongono l'Area della Dirigenza Sanitaria (DGR 114/2021).
- Periodicamente si procederà ad una revisione della mappatura degli incarichi dirigenziali conferibili in ogni Struttura aziendale con le procedure previste dal DCA n.18/2013, al fine di verificarne la congruenza, in relazione alle eventuali sopravvenute modifiche nell'organico dei Dirigenti delle Strutture stesse o a diverse esigenze organizzative dell'Azienda.

Art. 4 Criteri e principi generali che informano il sistema degli incarichi dirigenziali

Obbligatorietà del conferimento a tutti i dirigenti di un incarico.

Ad ogni dirigente sanitario, di ruolo, in servizio alle dipendenze dell'azienda deve essere conferito un incarico dirigenziale tra quelli previsti dall'articolo 18 CCNL 19/12/2019. Questo obbligo è coerente con la gestione per obiettivi e la responsabilizzazione sui risultati che costituiscono principi regolatori del rapporto di lavoro ai sensi della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421.

Ai dirigenti neoassunti, al superamento del periodo di prova, deve essere conferito un incarico professionale di base di cui all'articolo 18 comma 1 paragrafo II lettera d) CCNL. Al superamento dei cinque anni di anzianità professionale, previa valutazione positiva del collegio tecnico, deve essere conferito un incarico dirigenziale diverso dall'incarico professionale di base tra quelli previsti dall'articolo 18 comma 1 CCNL del 19/12/2019.

Sottoscrizione del contratto individuale di incarico

La sottoscrizione del contratto individuale di incarico, che integra e specifica il contratto individuale di lavoro sottoscritto dal dirigente al momento dell'assunzione, costituisce adempimento obbligatorio per il perfezionamento della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali. Tale contratto, esplicitamente convenuto e accettato dal dirigente incaricato, definisce in modo formale i contenuti essenziali dell'incarico stesso:

- tipologia di incarico, tra quelli espressamente previsti dall'art. 18 comma 1 del CCNL 19/12/2019;
- durata dell'incarico;

- obiettivi conferiti in ragione dell'incarico, ben distinti dagli obiettivi prestazionali attribuiti ogni anno in sede di budget;
- trattamento economico, con la indicazione di dettaglio degli importi corrispondenti a ogni singola voce retributiva.

Art. 5 Principi generali per il conferimento degli incarichi

- 1 Per il conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si dovrà tener conto:
 - a delle valutazioni del Collegio Tecnico ai sensi dell'art. 57, comma 2, del C.C.N.L. dell'Area Sanità 19/12/2019;
 - b dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
 - c delle attitudini personali e delle capacità professionali del dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
 - d dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 57, comma 4, del C.C.N.L. 19/12/2019;
 - e criterio della rotazione, ove applicabile;
 - f della valutazione del curriculum formativo e professionale secondo i criteri previsti nella tabella allegata al regolamento.
 - 2 In caso di variazione dell'assetto organizzativo, gli incarichi possono essere modificati dall'Azienda anche prima della scadenza, nel rispetto della normativa vigente e dei contratti di lavoro.
 - I Dirigenti interessati avanzano la propria candidatura alla UOC Gestione Risorse Umane, previa pubblicazione dell'avviso di selezione interna, corredata dal proprio curriculum, entro il termine stabilito nell'Avviso e con le modalità nello stesso indicate.

Le domande pervenute sono inviate ai soggetti cui compete formulare la proposta di incarico.

Tali soggetti dovranno selezionare il Dirigente da incaricare e trasmettere al Direttore Generale proposta motivata di conferimento dell'incarico a favore del Dirigente individuato, formulata secondo il modello "Proposta di conferimento di incarico dirigenziale", allegato al presente Regolamento. La proposta deve tener conto sia dell'analisi comparata dei curricula, sia del percorso di sviluppo professionale dei dirigenti - misurabile attraverso la verifica delle attività svolte, delle competenze acquisite e delle specificità attitudinali - e dovrà, altresì, contenere gli obiettivi specifici collegati allo svolgimento delle funzioni corrispondenti all'incarico assegnato.

Gli incarichi hanno durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo, fatto salvo che si verifichi la cessazione dal rapporto di lavoro del Dirigente.

L'incarico può essere rinnovato, previa valutazione positiva a fine incarico, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 19/12/2019, senza attivare la procedura di selezione interna di cui al precedente punto "Procedura per il conferimento degli incarichi", come previsto dall'art.

Art. 6

Modalità di conferimento e durata degli Incarichi Dirigenziali

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti in base alla struttura organizzativa aziendale, tenuto conto della disciplina della dirigenza sanitaria (D. Lgs 29/93 e art. 15 del D. Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni), in relazione alle funzioni dirigenziali di cui al precedente articolo 3 (mappatura degli incarichi), ed alle esigenze di natura professionale ed organizzativa evidenziate dai Direttori delle UOC e UOSD.

2 Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali

Tutti gli incarichi sono indicati dall'art. 18 del CCNL 19/12/2019 e sono conferiti dal Direttore Generale p.t. secondo le indicazioni del predetto art. 18 del CCNL.

3 Valutazione curriculare e proposta di affidamento degli incarichi diversi dalla direzione di struttura complessa

La valutazione curriculare e la proposta di incarico verrà effettuata secondo le previsioni di cui all'art. 19 del CCNL 19/12/2019.

4 Conferimento degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa

Gli incarichi di struttura complessa sono conferiti ai Dirigenti con atto scritto e motivato, previo espletamento delle procedure previste dal DPR 484/97, dal D. lgs 502/92 e s.m.i., dal DCA 18/2013, dalla L.R. 32/1994 e s.m.i. e dal Decreto Dirigenziale Regione Campania n°49/2017.

Gli incarichi di Direzione di Struttura Complessa, di cui all'art. 18, comma 1, Par. I, lett. a), del C.C.N.L. 19/12/2019, sono conferiti, previo espletamento delle procedure di cui sopra nel limite del numero previsto dall'atto aziendale, per un periodo di 5 anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve nel caso di compimento del limite massimo di età, ove la durata viene correlata al raggiungimento del predetto limite, in relazione agli esiti delle verifiche dei risultati delle attività svolte ai sensi del D. Lgs 229/99 ed alle norme attuative di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza dell'Area Sanità nel tempo vigenti.

5 Conferimento dell'incarico di direzione di dipartimento

L'incarico di Direttore di Dipartimento, che si configura come macrostruttura, è conferito con le procedure previste dal D. lgs 502/92 e s.m.i., e tenuto conto di quanto previsto dalla DGRC 1364/2001, dalla L.R. 10/2002, dalla L.R. 24/2006 e dalla L.R. 16/2008, così come richiamati nel DCA n° 67/2011 e dal DCA 18/2013, nonché ai sensi della delibera aziendale n. 249/2018, fra i Dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse afferenti al dipartimento stesso nell'ambito di una rosa di candidati proposta dal Comitato di dipartimento. Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. L'incarico di Direttore del Dipartimento viene conferito con atto deliberativo del Direttore Generale, con stipula di specifico contratto triennale rinnovabile, consecutivamente, per una sola volta.

Gli incarichi di Direzione di Dipartimento, di cui al D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i. ed all'art. 18, comma 1, Par. I, sono conferiti dal Direttore Generale, nel limite del numero previsto nell'atto aziendale, con le procedure previste al comma precedente, esclusivamente ai Direttori delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento.

L'incarico è conferito per un periodo di 3 anni, con facoltà di rinnovo, per una sola volta, per lo stesso periodo o per periodo più breve nel caso di cessazione dal rapporto di lavoro, in relazione agli esiti delle verifiche dei risultati delle attività attuate, ai sensi del D. Lgs 229/99 e s.m.i. e delle norme attuative di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza dell'Area Sanità nel tempo vigenti.

pag. 10

Il Direttore del Dipartimento rimane titolare della Struttura Complessa cui è preposto.

<u>6 Conferimento degli incarichi di Direzione di distretto</u>

Gli incarichi di Direzione di Distretto sono conferiti sulla base di quanto previsto dall'art. 3 *sexies* del D. lgs. 502/92 e s.m.i., dalla L.R. 32/1994 e s.m.i. L'incarico è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all' incarico di struttura complessa.

7 Conferimento degli incarichi di Direzione di Presidio Ospedaliero

L'incarico di Direzione di Presidio Ospedaliero di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è equiparato all' incarico di Direzione di Struttura Complessa.

Per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa relativi alla dirigenza apicale medico-sanitaria dei Presidi Ospedalieri non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 septies del D. Lgs. 502/92.

A detti incarichi si applica quanto previsto dall'art. 15 comma 8 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. in ordine all'acquisizione dell'attestato di formazione manageriale.

8 Conferimento degli incarichi di direzione di struttura semplice dipartimentale/distrettuale

Per il conferimento dell'incarico della Struttura Semplice Dipartimentale/Distrettuale, i Dirigenti vanno selezionati all'interno delle aree del Dipartimento/Distretto di competenza, valutando selettivamente l'esperienza professionale maturata ed il curriculum formativo ai sensi dell'art. 19 comma 9 del CCNL 2016/2018 e della DGRC 114/2021.

Il Dirigente da incaricare sarà selezionato dal Direttore del Dipartimento/Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al Dipartimento o Distretto e tiene conto dei principi generali per il conferimento degli incarichi definiti dall'art. 5.

Ai fini dell'incarico è emesso dall'Azienda apposito Avviso di selezione interna pubblicato sul sito aziendale, al quale possono partecipare tutti i dirigenti incardinati nelle UOC/USD afferenti al Dipartimento/Distretto che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e abbiano superato la verifica del collegio tecnico. Solo in assenza di dirigenti astrattamente beneficiari dell'incarico, l'avviso interno sarà rivolto all'intera platea di dirigenti dell'azienda.

9 Conferimento degli incarichi di Responsabile di Struttura Semplice articolazione di Complessa

Gli incarichi di Struttura Semplice articolazione di complessa sono conferiti ai Dirigenti afferenti alla stessa struttura dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Struttura Complessa. L'incarico è conferito ai Dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.

Solo in assenza di Dirigenti astrattamente beneficiari dell'incarico, l'avviso interno sarà rivolto all'intera platea di dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti specifici dell'anzianità di 5 anni e del superamento della verifica del Collegio tecnico.

10 Conferimento degli incarichi professionali di altissima professionalità dipartimentale

Gli incarichi di altissima professionalità dipartimentale sono conferiti ai dirigenti che appartengono al dipartimento al quale afferisce l'incarico che si intende affidare.

11 Conferimento degli incarichi professionali di altissima professionalità interni alle strutture complesse

Gli incarichi di altissima professionalità interni alle strutture complesse sono conferiti ai dirigenti che appartengono alla struttura complessa al quale afferisce l'incarico che si intende affidare.

12 Conferimento degli incarichi professionali di alta specializzazione interni alle strutture complesse o alle strutture semplici dipartimentali e strutture semplici.

Gli incarichi di alta specializzazione interni alle strutture complesse o alle strutture semplici dipartimentali e UOS sono conferiti ai dirigenti che appartengono alla struttura alla quale afferisce l'incarico che si intende affidare.

Sono conferiti dal Direttore Generale che recepisce la proposta del Direttore/responsabile della struttura di appartenenza, sentito il direttore del dipartimento o di distretto di riferimento, se presente, ai dirigenti che abbiano al termine dei cinque anni di servizio superato positivamente la valutazione da parte del relativo Collegio Tecnico.

La proposta dovrà essere formulata sulla base dei principi generali per il conferimento degli incarichi definiti all'art. 5.

Al fine di acquisire le candidature per l'affidamento dell'incarico è emesso dall'Azienda apposito Avviso di selezione interna pubblicato sul sito aziendale, al quale possono partecipare tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 18, comma 4, ed art. 18, comma 1, paragrafo II lettera b), incardinati nella UOC e solo in assenza di dirigenti astrattamente beneficiari dell'incarico, l'avviso di selezione interno sarà rivolto ai dirigenti delle altre UOC equipollenti dell'Azienda

Ai sensi della DGRC 114/2021 al fine di garantire le connesse responsabilità correlate all'esperienza professionale acquisita negli anni ed una progressione economica, i dirigenti con almeno 15 anni di anzianità sono destinatari almeno del conferimento di incarico di alta specializzazione compatibilmente alla capienza del relativo fondo e in coerenza alla programmazione della Direzione Strategica.

13 Conferimento degli incarichi professionali di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, interni alle strutture complesse o alle strutture semplici dipartimentali

Gli incarichi professionali di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, interni alle strutture complesse o alle strutture semplici dipartimentali sono conferiti ai dirigenti che appartengono alla struttura al quale afferisce l'incarico che si intende affidare, che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico. Gli incarichi sono affidati dal Direttore Generale, sulla base di proposta scritta e motivata avanzata dal Direttore della Unità Operativa Complessa ove l'incarico afferisce, sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto cui la struttura afferisce.

Tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnico-specialistiche.

14 Conferimento degli incarichi professionali di base

Sono conferiti ai dirigenti con meno di cinque anni di attività dal Direttore Generale su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, decorso il periodo di prova del personale neo assunto.

15 Durata degli incarichi dirigenziali

In applicazione dell'articolo 19 comma 4 e articolo 20 commi 3 e 4 del CCNL, gli incarichi hanno durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette e possono essere confermati alla scadenza previa valutazione positiva delle attività svolte e dei risultati conseguiti. È fatto salvo l'incarico professionale di base che ha durata non superiore a cinque anni. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Art. 7

Procedure per il Conferimento degli Incarichi Dirigenziali

1 Trasparenza ed equità nel conferimento dell'incarico

Nell'ambito del processo di riforma del pubblico impiego, di cui al D.lgs. 165/2001 e s.m.i., il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa, nel conferimento degli incarichi, sui principi di trasparenza, pubblicità, autonomia, responsabilità, misurazione, valutazione e di valorizzazione del merito, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Al fine di assicurare i necessari presupposti di trasparenza e di equa e oggettiva valutazione delle competenze dei dirigenti candidati all'incarico, per gli incarichi diversi da quelli di struttura complessa l'Azienda predispone, a seconda della tipologia di incarico da affidare - di cui all'art. 18 comma 1 par. I lett. b), c) e par. lett. a1, a2, b), c) - un avviso interno nell'ambito del Dipartimento/Distretto/UOC/UOSD interessata. L'avviso, per rispondere a criteri di oggettiva pubblicità viene pubblicato sul sito aziendale.

L'avviso deve specificare quanto già indicato dal CCNL vigente e dall'art.5.

Art. 8

Criteri per il Conferimento degli Incarichi Dirigenziali

1 Criteri che devono essere adottati per il conferimento dell'incarico

In coerenza con le previsioni dell'articolo 19 comma 9 CCNL 19/12/2019, il regolamento definisce i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali (ad esclusione di quelli di cui all'art. 6 comma 4, 5 e 6) e ivi compresi quelli di cui all'art. 22 CCNL 19/12/2019 (ad esclusione dei casi previsti al comma 1, 2 e 3), che devono essere adottati nella valutazione comparata delle candidature, individuando quale utile riferimento i punteggi attribuiti secondo la tabella A allegata, a cura dei soggetti di cui all'articolo 19 comma 8 CCNL, in modo che l'esito della valutazione sia costituito da un punteggio che consenta di rendere la valutazione e la conseguente proposta trasparente e oggettiva. Gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 19 comma 9 CCNL risultano da comprovata documentazione di terzi ovvero da autocertificazione in relazione alla quale l'Azienda riserva ogni utile verifica.

Dalle risultanze della valutazione dei titoli curriculari viene stilata una graduatoria di merito dai responsabili deputati alla proposta motivata ai fini dell'affidamento dell'incarico.

Per il conferimento dell'incarico della struttura semplice dipartimentale o distrettuale i dirigenti vanno selezionati all'interno del dipartimento di competenza o del distretto.

La valutazione comparata ha luogo solo ove vi sia più di un candidato all'incarico da conferire.

2 Obblighi di trasparenza nel conferimento dell'incarico

L'azienda ha l'obbligo di pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013.

La proposta del candidato selezionato, scelto tra gli idonei, e il conferimento dell'incarico risultano da atti scritti, debitamente motivati in ragione dei criteri di selezione prefissati. L'Azienda si obbliga a pubblicare sul sito aziendale i curricula dei candidati.

3 Valutazione curriculare e proposta di affidamento degli incarichi

La valutazione curriculare e la proposta di incarico verrà effettuata secondo le previsioni di cui all'art. 19 del CCNL 19/12/2019.

4 Incarichi di altissima professionalità

Per gli incarichi di altissima professionalità si applica quanto previsto dall'art 18, comma 3 bis del CCNL 19/12/2019 in attuazione della DGRC 114/21 i vincoli ivi previsti dal richiamato articolo 18 sono applicati tenendo conto delle proporzioni numeriche esistenti tra i vari profili professionali che compongono la dirigenza dell'area sanità.

Art. 9

Contratto individuale di Incarico

1 Finalità e contenuti del contratto individuale

Il contratto individuale di incarico, con cui si perfeziona il conferimento di qualsiasi incarico dirigenziale, deve indicare:

- la struttura aziendale di riferimento;
- la tipologia dell'incarico conferito e la sua durata;
- la sede di lavoro, quale luogo fisico di espletamento della prestazione;
- la descrizione delle attività e dei compiti nei quali si sostanziano gli obiettivi connessi con l'incarico conferito e le risorse assegnate;
- la retribuzione di posizione spettante (art. 19 comma 10 CCNL 19/12/2019).

2 Termini per l'adozione della delibera di conferimento dell'incarico e per la sottoscrizione del contratto individuale

La delibera che individua il soggetto selezionato deve essere assunta entro il termine di 15 giorni dalla formulazione della proposta.

Il relativo contratto è sottoscritto entro il termine perentorio di 30 giorni dall'atto deliberativo, salvo diversa proroga, stabilita dalle parti.

Il mancato rispetto di tale termine comporta responsabilità dirigenziale, a carico del responsabile del procedimento indicato nell'avviso.

Trascorso inutilmente tale termine, la mancata sottoscrizione da parte del dirigente deve essere interpretata come esplicita rinuncia all'incarico stesso.

La mancanza del contratto non può essere motivo ostativo nel riconoscimento del valore economico correlato alla graduazione delle funzioni essendo questa una mancanza dell'azienda e non del dirigente.

Non è consentito di assegnare più di un incarico ad ogni dirigente salvo ove previsto per legge (es. Direttori di Dipartimento, sostituzioni, ove previsto, per assenza/impedimento o cessazione del rapporto di lavoro).

3 Modifica dei contenuti del contratto individuale di incarico

Qualsiasi modifica anche di uno solo dei contenuti nel contratto individuale di incarico che si renda necessaria in relazione a modifiche dell'assetto organizzativo aziendale o dei processi produttivi deve essere comunicata in forma scritta al dirigente interessato, con l'invito ad esprimere formalmente il proprio esplicito assenso.

Art.10

Trattamento economico dell'incarico conferito

- 1. Il trattamento economico degli incarichi è disciplinato dall'art. Art. 91 "Retribuzione di posizione", e si compone di una parte fissa, coincidente con il suo valore minimo contrattuale fissato dal citato art. 91 e di una parte variabile determinata in Azienda sulla base delle graduazioni delle funzioni dirigenziali. La parte fissa e la parte variabile costituiscono la complessiva retribuzione correlata all'incarico.
- 2. In relazione all'incarico conferito, è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base della effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti del S.S.N. (art. 92 clausola di garanzia CCNL 2016/2018):
- anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni € 5.000,00;
- anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni € 6.000,00;
- anzianità uguale o superiore a 20 anni € 7.000,00.
- 3. Qualora la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico conferito, dovesse risultare inferiore rispetto ai valori di cui al comma 3, la retribuzione di posizione d'incarico verrà maggiorata fino al raggiungimento dei valori di cui al comma 3. Tale maggiorazione è da intendersi come parte variabile della retribuzione di posizione e non opera nel caso in cui la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico conferito sia superiore ai valori di cui al comma 2. La maggiorazione, se spettante, è erogata a decorrere dal 1º giorno del mese successivo a quello in cui gli scaglioni di anzianità di cui al comma 2 sono maturati.

Art. 11

Integrazione del Contratto Individuale di Incarico per i Neo Assunti

Ai Dirigenti di nuova assunzione vengono assegnati precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi forniti dal Dirigente responsabile della struttura di appartenenza progressivamente ampliati, (ai sensi dell'art. 18 co. 1 parte II lett. d) CCNL del 19/12/2019).

Decorso favorevolmente periodo di prova, il Dirigente sottoscriverà un contratto individuale d'incarico, contenente le specificazioni riguardanti l'incarico professionale affidatogli secondo le procedure prima descritte, integrativo di quello costitutivo di rapporto di lavoro stipulato all'atto dell'assunzione.

Il contratto costitutivo di rapporto di lavoro può anche includere, ab origine, il conferimento dell'incarico professionale, allorché, tuttavia, condizioni la decorrenza degli effetti giuridico-economici al superamento dell'eventuale periodo di prova.

Art. 12

Affidamento di diverso incarico a seguito di riorganizzazione aziendale

La materia è disciplinata dal Decreto Commissario ad acta per il Piano di Rientro in Sanità n° 67 del 30/09/2011 e s.m.i. a cui si rimanda per l'applicazione.

Ai sensi dell'art. 9 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, (e dell'art. 1, comma 18 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, (in relazione a motivate esigenze organizzative in dipendenza di processi di riorganizzazione), l'Azienda che non intenda, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico al dirigente, conferisce allo stesso un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Secondo quanto previsto da tale norma non si applicano in tal caso, le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

Art. 13

Modalità di Affidamento di Incarico ai Perdenti Incarico

Qualora una riorganizzazione aziendale eventualmente introdotta dal redigendo atto aziendale non consentirà di procedere al rinnovo o al prosieguo dell'incarico in corso, l'A.S.L., avvalendosi di quanto disposto dall'art. 9, comma 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'art. 1 c. 18 del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni in L. 148 del 14 settembre 2011, procederà in prima battuta a rinnovare i soli incarichi corrispondenti, per funzioni/linee di attività, a quelli previsti nell'organigramma dell'Atto Aziendale.

Tutti i titolari di incarico di Unità Operativa Semplice eventualmente non contemplate nel redigendo Atto Aziendale saranno considerati "perdenti incarico" e dunque l'Azienda potrà proporre al dirigente un altro incarico di pari valore economico, se disponibile, ovvero di valore economico inferiore, incarico di altissima professionalità o alta specializzazione, nella medesima UOC.

Nel caso di Unità Operativa Semplice di nuova istituzione ovvero per la quale non sono presenti titolari di incarico si procederà, ai sensi degli art. 5 del presente Regolamento per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, a pubblicare apposito avviso per informare i dirigenti assegnati alla UOC di riferimento sulla disponibilità dell'incarico da affidare, al fine di permettere la presentazione delle candidature.

Art. 14

Revoca anticipata dell'incarico

Nel caso di revoca anticipata dell'incarico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 18 del D. Lgs 13 agosto 2011, n° 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n° 148, e alle condizioni ivi previste, l'Azienda può disporre, prima della scadenza dell'incarico ricoperto, l'assegnazione ad altro incarico tra quelli ricompresi nell'art. 18 comma 1 lett. a), b) e c) del CCNL 2016/2018. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento, a condizione dell'esistenza della compatibilità finanziaria negli appositi fondi contrattuali.

Art.15

Incarico di Sostituzione

1. Gli incarichi di sostituzione, così come indicato con atto scritto e motivato dal Responsabile della struttura, sono affidati dal Direttore Generale.

pag. 16

- 2. Tutti gli incarichi devono essere affidati previo avviso di selezione interna attraverso l'obbligatorietà di un atto pubblico scritto e motivato derivante dalla valutazione curriculare dei singoli, secondo i criteri definiti all'art. 5 che abbiano tenuto conto e siano desumibili in modo chiaro ed intellegibile dallo schema di tabella allegata A, in aderenza al criterio dell'imparzialità.
- 3. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del Direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano secondo l'atto aziendale più strutture complesse.
- 4. Il Direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.
- 5. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che a tal fine si avvale dei seguenti criteri:
- a) il dirigente deve essere preferibilmente titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
- b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico).
- 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati, secondo le valutazioni dell'allegato A, ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del D. Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove. Dopo tale termine l'Azienda, se non si sono concluse le procedure concorsuali, ripete l'avviso di selezione interna.
- 7. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore dei servizi sociali ove previsto dalle leggi regionali presso la stessa o altra Azienda o Ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n.165 del 2001 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'Azienda o Ente provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 7. La durata massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato è quello di cui al comma 2 dell'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato) del CCNL del 19.12.2018.

- 8. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7, è disciplinato dall'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato) e dall'art. 109 del CCNL del 19.12.2018 (Trattamento economico normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato). La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del D. Lgs. n.502/1992 e s.m.i. e dal presente contratto per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 7 può essere assegnato dall' Azienda o Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato nel rispetto delle procedure previste al comma 6. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di cui al comma 5 conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti. Al termine di tale periodo costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico -, il dirigente sostituito è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 55 e segg. del Capo VIII (Verifica e valutazione dei dirigenti).
- 9. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a €600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell'art. 95 (Fondo per la 37 retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- 10. Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- 11. Nei casi in cui l'assenza del Responsabile di struttura complessa o semplice dipartimentale sia dovuta a fruizione di aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di Direttore Generale o Direttore Sanitario presso la stessa o altra Azienda, ovvero per mandato elettorale o distacco sindacale, viene conferito, nel rispetto della procedura di cui al comma 6, l'incarico con rapporto di lavoro a tempo determinato (comma 5 dell'art. 22 del CCNL 19.12.2018) con la durata massima di cui al comma 2 dell'art. 108 del CCNL 19.12.2018. ad altro Dirigente incardinato nella struttura (UOC/UOSD) priva di titolare, per la durata dell'aspettativa concessa.

Art.16

Responsabilità della Dirigenza

Fermo restando la responsabilità disciplinare di cui al D. lgs 165/2001 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs 502/1992 e s.m.i. e dai CC.CC.NN.LL.

- ➤ Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati ed alle specifiche funzioni attribuite, è responsabile del corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e del risultato, anche se richiedente un impegno superiore a quello contrattualmente stabilito.
- ➤ Il dirigente, cui viene conferito incarico di direzione di struttura complessa o di struttura semplice, è responsabile del risultato dell'attività svolta dalla struttura alla quale è preposto, della realizzazione degli obiettivi e dei progetti allo stesso affidati, relativi ai programmi dell'Azienda, compatibilmente con le risorse effettivamente rese disponibili e attribuite, di cui deve garantire efficace ed efficiente gestione.

Art. 17

Norme Finali

- 1. Il presente regolamento è inserito all'interno della delibera di cui è parte integrante ai fini della sua convalida ed entra in vigore il giorno di adozione della delibera, relativa alla sua approvazione.
- 2. In caso d'insorgenza di difficoltà interpretative o d'insorgenza di casi particolari non previsti dal presente Regolamento, segnalati o dalla Parte Pubblica o dalla Parte Sindacale, il Direttore Generale p.t. convoca entro 15 giorni dalla segnalazione le OO.SS. allo scopo di risolvere ogni difficoltà ed ottenere i consecutivi interventi correttivi/integrativi entro e non oltre 30 giorni dalla data della segnalazione.
- 3. Per tutto quanto non previsto dal regolamento si rinvia alla normativa nazionale e contrattuale.
- 4. Le clausole che risultino in contrasto con la normativa vigente, ovvero lo diventassero per successivo intervento del legislatore, si intendono automaticamente decadute.

Allegato A) Area Sanità

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI-RIGENZIALI E PER L'AFFIDAMENTO DELLE SOSTITUZIONI EX ART. 22 CCNL 19/12/2019 e CCNL 17/12/2020

Il presente testo tiene a riferimento le norme contrattuali nel tempo vigenti, con i dovuti adattamenti, essendo riferiti a selezioni interne per dirigenti di ruolo che abbiano maturato i requisiti per l'accesso alle selezioni e le Linee guida della Regione Campania n.114/2021 fatta eccezione per gli incarichi previsti dall'art. 6 comma 4 del presente Regolamento che seguono i DPR nn. 483 e 484 del 1997.

La partecipazione agli avvisi interni per gli incarichi da affidare, prevede che i candidati, in termini preliminarmente prestabiliti e pubblicizzati, producano regolare domanda con curriculum autocertificato ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000.

Nel bando di selezione devono essere richiamati i presenti criteri generali di valutazione approvati, a pena di nullità dell'avviso. Non sono valutabili titoli diversi da quelli previsti.

In caso di parità di merito si applicano i titoli di preferenza indicati in ordine gerarchico ai sensi dell'art. 5 c. 4 del D.P.R. n. 487/1994

Titoli di carriera: massimo 35 punti

I servizi prestati presso le ASL/AO, IZS, IRCCS, del SSN compresi quelli classificati danno luogo ai seguenti punteggi:

- ✓ Servizio dirigenziale nella disciplina o in disciplina equipollente punti 1,00 per anno
- ✓ Servizio dirigenziale in disciplina affine punti 0,50 per anno
- ✓ Servizio dirigenziale in altra disciplina punti 0,30 per anno
- ✓ Servizio dirigenziale nel ruolo sanitario nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti punti 0,50 per anno
- ✓ Servizio non nel ruolo dirigenziale (convenzionamento, co.co.co., contratti atipici) punti 0,20 per anno
- ✓ Servizio prestato in qualità di Assistente in Formazione ai sensi dell'art. 27 comma 7 del D. Lgs. n. 257/1991 e dell'art. 45 del D. Lgs. n. 368/1999, punti 0,50 per anno di specializzazione
- ✓ Servizio con impegno orario ridotto è in proporzione all'impegno orario

Incarichi

- ✓ Servizi prestati quali direttori di dipartimento comportano un'aggiunta di punti 0,40 per anno;
- ✓ Servizi prestati quali direttori di struttura complessa comportano un'aggiunta di punti 0,35 per anno;
- ✓ Servizi prestati quali sostituti di Direttore di Struttura complessa comporta una aggiunta di punti 0,10 per anno;
- ✓ Servizi prestati quali responsabili di struttura semplice dipartimentale o distrettuale comportano un'aggiunta di punti 0,30 per anno;
- ✓ Servizi prestati quali responsabili di struttura semplice articolazione di complessa comportano un'aggiunta di punti 0,25 per anno;
- ✓ Servizi prestati quali responsabili di incarico professionale di altissima professionalità comportano un'aggiunta di punti 0,20 per anno;

Servizi prestati quali responsabili di incarico professionale di alta specializzazione comportano un'aggiunta di punti 0,15 per anno;

Servizi prestati con incarico professionale comportano un'aggiunta di punti 0,10 per anno.

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi conti-

nuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni.

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole.

Per l'affidamento dei soli incarichi di sostituzione, ex art. 22 CCNL 19/12/2019, i punteggi ottenuti, relativi ai servizi unitamente prestati con incarichi di struttura semplice di altissima professionalità e di alta specializzazione, sono aumentati del 10% ed il punteggio finale determinato viene aumentato del 20% per i dirigenti in rapporto esclusivo (art. 22 comma 2 lett. b) CCNL).

Non sono valutabili gli incarichi 'anomali' ovvero a carattere provvisorio e/o sine die, e comunque conferiti al di fuori o in difformità alle previsioni contrattuali medio tempore vigenti.

Titoli accademici e di studio: massimo 5 punti

Specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente punti 1,5

Specializzazione in una disciplina affine punti 0,50

Specializzazione in altra disciplina punti 0,25

Altra specializzazione riconducibile alle ipotesi precedenti da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50%

Dottorato di ricerca nella disciplina o disciplina equipollente punti 0,2 per anno

Dottorato di ricerca in altra disciplina punti 0,10 per anno

Pubblicazioni: massimo 5 punti

Per la valutazione delle pubblicazioni ci si riferisce alla normativa vigente e comunque bisogna tenere conto dell'originalità del lavoro, della pertinenza della materia con la disciplina oggetto dell'incarico, della valenza scientifica della rivista, dell'eventuale collaborazione di più autori, del grado di attinenza dei lavori stessi con l'incarico da conferire ossia di tutti quei parametri che concorrono a valutare in modo obiettivo e motivato i lavori.

A tal fine, per una oggettiva ed imparziale valutazione, si utilizza la seguente tabella:

Pubblicazione su riviste scientifiche	autore	coautore
nell'area o disciplina specialistica o equipollente; punti per ogni pubblicazione	0,05	0,025
in altra disciplina; punti per ogni pubblicazione	0,020	0,010

Il valore delle pubblicazioni pubblicate su riviste internazionali con impact factor viene aumentato del 50%.

Attività formative e professionali: massimo 15 punti

✓ Per la valutazione delle attività formative e professionali ci si riferisce alla normativa vigente. In ogni caso le attività formative e di aggiornamento devono essere diversamente valutate a seconda della durata del corso, di un eventuale esame finale, dell'attinenza alla disciplina etc. Sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto all'incarico da

conferire. E' altresì da valutare la partecipazione a congressi, convegni, seminari, soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere. A tal fine, per una oggettiva ed imparziale valutazione si utilizza la seguente tabella:

tipolo- gia	Durata e punteggio
Corsi di aggiornamento o perfezionamento o soggiorni studio - nell'area o disciplina, o equipol-	durata annuale: 0,30 punti
lente:	durata semestrale: 0,15 punti
>	durata trimestrale: 0,07 punti
Corsi di aggiornamento o perfezionamento >	durata annuale: 0,15 punti
o soggiorni studio in altra disciplina o affine	durata semestrale: 0,07 punti
>	durata trimestrale: 0,03 punti
Congressi, convegni, seminari, corsi, etc. nell'area o disciplina o equipollente	0,001 punti a giornata
relazioni a congressi, convegni, ECM, ecc.	0,002 punti a giornata
Master Universitario di II Livello in disciplina o disciplina equipollente	0,35 per master
Master Universitario II Livello in altra disciplina o affine	0,20 per master
Master Universitario II Livello in Management San- itario	0,50 per master

L'attività didattica e di insegnamento deve essere stata espletata presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario: di laurea, di specializzazione, di perfezionamento o master, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, attinenti all'area o disciplina anche equipollente, con il punteggio di: 0,40 per anno accademico (incarichi conferiti ai sensi dell'art. 23 del d. Lgs 240/2010);

Per le eventuali penalizzazioni circa l'acquisizione dei crediti formativi si fa riferimento all'art. 51 del CCNL 19/12/2019

Infine, in conformità all'art. 19 comma 9 lett. a) del CCNL 19/12/2019, si dovrà tenere conto delle valutazioni del collegio tecnico, ai sensi dell'art. 57 comma 2 del predetto CCNL. L'esito positivo determina l'attribuzione di n° 2 punti per ogni valutazione.

Parimenti in conformità all'art. 19 comma 8 lett. d) del CCNL 19/12/2019, si dovrà tenere conto della valutazione annuale da parte dell'OIV ai sensi dell'art. 57 comma 4 del predetto CCNL. L'esito positivo determina l'attribuzione di n°0,20 punti per ogni valutazione.

Per ogni candidato dovrà essere redatta una scheda valutativa secondo i criteri di cui sopra ove saran-

no riportati i relativi punteggi derivanti dalle singole aree di analisi. Tale scheda, con relativo giudizio finale, dovrà essere opportunamente datata e firmata dal o dai valutatori e conservata agli atti della selezione.